

Il sequestro penale e preventivo nell'ordinamento processuale italiano

di [Luigi Arici](#)

[1. Premessa](#) - [2. L'istituto del sequestro nell'ordinamento processuale penale](#) - [3. Il sequestro penale](#) - [3.1 Oggetto del sequestro penale](#) - [3.2 Limiti concernenti l'oggetto del sequestro penale](#) - [3.3 Cose escluse dal sequestro e relative vicende processuali](#) - [3.4 I soggetti legittimati a disporre il sequestro penale](#) - [4. Il sequestro preventivo](#) - [4.1 Situazioni di rilievo](#) - [5. Il procedimento di riesame](#)

1. Premessa

Sulla linea tracciata dal Progetto del 1978, il nuovo codice di procedura penale ha introdotto una dicotomia tra il sequestro a fini di prova (disciplinato nel Titolo III del Libro III, dedicato ai mezzi di ricerca della prova) e le altre figure di sequestro: il sequestro conservativo ed il sequestro preventivo (disciplinati, invece, nel Libro IV, Titolo II, dedicato alle misure cautelari reali).

La scelta del legislatore è stata mossa da un duplice intento: escludere, da un lato, che il "sequestro penale potesse servire per fini diversi da quelli probatori"; dall'altro, dare ampio riconoscimento ad un fine di cautela sostanziale codificato dalla prassi, disegnando una nuova figura di sequestro, detto appunto "preventivo", che per presupposti e finalità dovrebbe radicalmente diversificarsi dal sequestro probatorio.

Una cosa va senz'altro detta: l'indisponibilità della *res* è senza dubbio la caratteristica comune di ogni tipo di sequestro anche se ciò può aver contribuito a creare qualche confusione sugli esatti confini dei diversi tipi di sequestro. In ogni caso, l'indisponibilità permette la "fuoriuscita" del bene dalla sfera di possesso del proprietario, possessore, detentore, che non potrà quindi continuare ad averne la disponibilità materiale (a meno che non venga nominato custode), né porre in essere atti giuridici negoziali e non negoziali che alterino la condizione giuridica del bene.

Un ulteriore elemento comune ai due sequestri nati da quella operazione definita "di scorporo" operata dal legislatore dalla vecchia figura del sequestro per il procedimento penale attraverso la creazione delle nuove figure del sequestro probatorio e del sequestro preventivo, riguarda l'oggetto: l'art. 321 c.p.p. indica come oggetto della misura cautelare reale le "cose pertinenti al reato", al pari di quanto l'art. 254 c.p.p. fa in materia di sequestro probatorio.

È proprio l'aver continuato ad adottare il concetto molto ampio di "cose pertinenti" al reato - rispetto al quale il legislatore, a differenza di quanto è avvenuto per il concetto di corpo del reato, ha preferito non fornire una definizione lasciando tale compito alla giurisprudenza - che può rendere arduo delimitare l'area delle cose passibili di sequestro. Ed è questo uno dei nodi problematici della materia del sequestro, non solo per quanto riguarda la demarcazione tra il sequestro probatorio e quello preventivo, ma anche per quanto riguarda l'adozione dei singoli tipi di sequestro.

A questo punto occorre spendere qualche parola per illustrare il processo storico-evolutivo compiuto dall'istituto del sequestro (penale) nel nostro ordinamento.

Il sequestro penale, istituito per anni trascurato dalla dottrina e dalla giurisprudenza che ne ravvisavano l'aspetto funzionale nelle esigenze dell'istruttoria, è tornato alla ribalta negli anni immediatamente precedenti all'emanazione del vigente codice di procedura penale, divenendo oggetto di un processo di progressiva valorizzazione da parte della giurisprudenza. È questo, infatti, uno dei motivi per i quali l'attuale c.p.p., recependo le istanze della prassi, accanto al tradizionale sequestro probatorio, ha previsto e disciplinato la nuova figura di sequestro che si colloca non più sul fronte delle esigenze processuali, ma su quello delle cautele sostanziali.

Questo rinnovato interesse per il sequestro penale è un fenomeno che non va, però, valutato isolatamente, perché esso si inserisce in una più complessa rimediazione di alcuni istituti processuali provocata da quegli interventi in sede normativa denominati come "legislazione d'emergenza" (1), a seguito dei quali, come è stato incisivamente evidenziato, il "sistema penale ha cambiato pelle" (2).

Chi percorra le linee portanti del codice Rocco, un codice ideato per confrontarsi con le figure di reato tradizionali, rapportate ad un modello diverso di società, si renderà conto di come il complesso dei

suoi precetti resti agevolmente riconducibile negli schemi ormai obsoleti in cui si esprime il processo logico destinato a dar vita al sillogismo giudiziale: la ricostruzione del fatto, l'individuazione del colpevole, i momenti dell'immane riassunzione nel campo di rilevanza penalistica dell'attività antisociale (3). Caduto lo Stato totalitario, il sistema si è trovato impreparato a fronteggiare forme di criminalità diverse da quelle tradizionalmente comprese come materia del processo.

Certo è, comunque, che - in conseguenza del nuovo compito affidatogli, cioè la gestione della criminalità emergente - il processo penale ha finito con l'abbandonare le proprie caratteristiche di "neutralità", rispetto al raggiungimento di determinati risultati, per assumere il ruolo di "efficiente promotore" dei medesimi, estraneo alle sue finalità tradizionali (4).

Sollecitata da spinte spesso in contrasto, la prassi ha cercato di adattare il processo penale alle nuove necessità: con opere di ortopedia non di rado discutibili e dovute in qualche caso all'assenza di un'adeguata elaborazione dogmatica a fronte delle novità dei fenomeni (5). Fu così coniata la definizione di "processo forte" che, in qualche maniera, stava ad indicare un pernicioso sbilanciamento dei valori: alle esigenze di tutela della collettività venivano sacrificate quelle di tutela dell'imputato.

In conclusione, con la legislazione dell'emergenza si è optato per una soluzione di grande attrito con i principi costituzionali e processuali; una soluzione sulla quale si è decisamente puntato assegnando al processo la responsabilità - del tutto anomala - di momento rassicurante circa la stessa salvezza delle istituzioni, oltre che di strumento efficace nella lotta alla criminalità organizzata.

Le considerazioni brevemente esposte si accompagnano ad altre di estremo rilievo a cui si richiamano le prassi processuali proprie degli anni immediatamente precedenti l'emanazione del nuovo codice di procedura; è, questa, la fase caratterizzata dalla c.d. paura della "fuga dalla sanzione". L'uso spesso disinvolto della custodia cautelare, che aveva condotto non di rado all'emanazione di provvedimenti restrittivi della libertà personale sulla base di motivazioni extra-processuali di natura emotiva, nella preoccupazione di un ritardo o, peggio ancora, dell'assenza della sanzione al termine del processo, aveva fatto sì che il momento cruciale di tutta la vicenda processuale si concentrasse nella fase dell'istruzione.

La paura della "fuga dalla sanzione" venne esorcizzata attraverso l'uso di strumenti predisposti dall'ordinamento per finalità diverse da quella sanzionatoria. Ecco, quindi, che "il sistema tende a recuperare rimedi sanzionatori" anticipati ed atipici attraverso il processo (6).

Emblematica è, sotto questo aspetto, proprio la vicenda del sequestro delle cose pertinenti al reato: nato e sistemato nel codice Rocco come mezzo di assicurazione della prova, è stato gradualmente anticipato come misura anticipatrice del provvedimento (eventualmente di condanna) finale, trasformandosi così in una vera e propria sanzione anticipata, con conseguente "inquinamento" delle finalità ad esso espressamente attribuite dal codice di rito.

Il codice vigente, che espressamente prevede in un intero libro misure che possono essere disposte nel corso del processo penale in funzione di esigenze cautelari e con effetti limitativi delle libertà o delle disponibilità di beni da parte dell'imputato (libro IV, intitolato "Misure cautelari") non ha fatto altro che recepire quelle istanze portate avanti da una giurisprudenza sensibile ad una realtà sociale in trasformazione e nello stesso tempo indotta da un'emergenza legislativa assunta come normale punto di rilevanza interpretativa.

Peraltro, a partire dal 1980 si assiste ad un'inversione di tendenza che è stata incisivamente definita con la locuzione "garantismo inquisitorio". Quella esigenza di efficientismo, cui si ispirava la valorizzazione di strumenti processuali quali il sequestro, viene a poco a poco ridimensionata in parallelo con l'emergere di preoccupazioni di natura garantista. La necessità di restituire alla giurisdizione il suo ruolo primario, di contenere il potere giudiziario, di precludere la via della "invenzione di regole" è sempre più sentita (7).

Segno tangibile di tale mutamento di rotta è facilmente ravvisabile nella legge 24 novembre 1981, n. 689, intitolata "Modifiche al sistema penale" che, coerentemente, viene definita "punto di intersezione fra le scelte di politica criminale e le esigenze di garanzia dell'arbitrio" (8).

Su questo terreno il nuovo c.p.p. ha dato un "nuovo volto al processo penale", fornendo, al tempo stesso, una chiara chiave di lettura per comprendere la logica cui si è ispirato il legislatore: le cautele processuali non sono circoscritte più a quelle limitative della libertà personale in senso stretto, ma, in ossequio ai principi di proporzionalità e di adeguatezza, il codice prevede una vasta gamma di misure, da quelle personali, a quelle interdittive, a quelle "cautelari reali". Come si vedrà più ampiamente oltre, il nuovo codice dà formale riconoscimento al sequestro preventivo, ma lo inserisce distinguendolo

nettamente, per natura e per funzioni, dal sequestro a fini di prova. Appare chiaro, dunque, come la nuova figura di sequestro (preventivo), per le finalità alle quali è preordinato, è assolutamente un *quid novi* rispetto alla figura del sequestro penale così come voluto dal legislatore del 1930.

Nel tratteggiare le figure principali del sequestro penale e di quello preventivo, risulterà evidente come mai quest'ultimo sia stato definito "misura idonea a far conseguire i risultati più significativi ed a suscitare le valutazioni più controverse" (9). Nell'occasione, non si potrà fare a meno di non riconoscere come, atteso che l'applicazione di queste misure può incidere, come di fatto incide, su beni fondamentali del cittadino, quei principi di proporzionalità, gradualità ed adeguatezza, esplicitamente previsti per le cautele personali, dovranno essere estesi in via interpretativa a tutte le misure cautelari.

2. L'istituto del sequestro nell'ordinamento processuale penale

Come già detto, il sequestro penale non è l'unico tipo di sequestro conosciuto e disciplinato dal codice di procedura penale; accanto ad esso si collocano, infatti, il sequestro preventivo ed il sequestro conservativo.

Al pari del sequestro penale, anche gli altri 2 tipi di sequestro rappresentano misure dirette a garantire al procedimento la disponibilità di un bene e ad evitarne la possibile manomissione. Diversa è, però, la finalità cui risponde ognuno dei sequestri:

- **il sequestro penale (o istruttorio oppure penale a fini probatori) assicura al procedimento le possibili prove: vale a dire i materiali utili alla decisione sul fatto; artt. 253-265**
- **il sequestro preventivo impedisce che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravarne o protrarne le conseguenze ovvero agevolare la commissione di altri reati; artt. 321-323**
- **il sequestro conservativo assicura al procedimento alcuni beni perché con essi sia garantito il pagamento delle spese di giustizia o delle somme dovute al danneggiamento. artt. 316-320**

Mentre il sequestro penale risponde ad esigenze di natura probatoria (ed è perciò disciplinato assieme agli altri mezzi di ricerca della prova), gli altri 2 tipi di sequestro rispondono a finalità cautelari (e sono perciò disciplinati nel Libro IV del codice dedicato alle misure cautelari) pur se differenziate sul terreno delle esigenze cui l'uno e l'altro sequestro si riferiscono: di "garanzia-cautela reale" per il sequestro conservativo; di "cautela" come prevenzione e tutela della collettività da altri reati per il sequestro preventivo.

Il sistema delineato dal codice consente, però, sia:

- la conversione del sequestro penale in sequestro preventivo o conservativo;
- la conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo o probatorio.

La elasticità della disciplina si spiega, tra l'altro, con la considerazione che non sempre il sequestro di un bene risponde ad una sola finalità e che non sempre è agevole distinguere, nella pratica, i casi in cui il bene può essere assoggettato ad un sequestro probatorio o, invece, ad un sequestro solo preventivo.

Come si è visto, sia il sequestro conservativo che quello preventivo rispondono a finalità cautelari. Essi, infatti, assoggettano a custodia un bene non perché quel bene serve all'accertamento di un reato (come accade, invece, per il sequestro penale), ma perché la sua sottrazione alla disponibilità di chi ne avrebbe diritto può impedire che altri reati siano compiuti (sequestro preventivo) o può garantire alcuni crediti privilegiati (sequestro conservativo).

Proprio per la loro natura, il sequestro preventivo e quello conservativo non rappresentano dei mezzi di ricerca della prova (come il sequestro penale), ma misure cautelari reali e cioè delle misure che, nei casi di necessità, il codice consente possano essere adottate per limitare il patrimonio dell'imputato.

Il sequestro conservativo è disciplinato dagli artt. 316-320 del codice. Esso, come detto, ha una finalità di "garanzia-cautela reale" in quanto serve ad assicurare al procedimento penale (rendendoli perciò indisponibili) i beni mobili ed immobili (anche non pertinenti al reato) dell'imputato (o del responsabile civile) perché con essi sia garantito il pagamento delle spese di giustizia o delle somme dovute al danneggiato.

Più in particolare, **il sequestro conservativo è disposto dal giudice, su richiesta del pubblico ministero o della parte civile**, quando vi è fondato motivo di ritenere che:

- manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento delle somme dovute all'erario (ad esempio, per le spese di procedimento);
- manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento delle obbligazioni civili derivanti dal reato (ad esempio, per il risarcimento del danno subito dalla vittima del reato).

Il sequestro preventivo è disciplinato dagli artt. 321-323 del codice. Esso serve ad impedire che lo svolgimento di attività connesse al godimento di cose pertinenti al reato (come, ad esempio, il loro uso) possa, nell'attesa della definizione del procedimento penale, aggravare le conseguenze del reato stesso ovvero agevolare la commissione di altri reati. Il sequestro preventivo ha, perciò, una finalità cautelare intesa come prevenzione e tutela della collettività da altri reati.

Per rendersi conto del rilievo del sequestro preventivo, è sufficiente ricordare che esso è adottato per la tutela degli interessi diffusi e collettivi (come quelli relativi al territorio, alla salute, all'integrità fisica dei lavoratori). Di conseguenza, è un tipo di sequestro che coinvolge diritti ed interessi di primaria importanza e che impone una disciplina particolarmente "garantita" le cui caratteristiche salienti sono l'attribuzione del potere di sequestro al giudice (e in via solo residuale alla polizia giudiziaria ed al pubblico ministero) e la creazione di un sistema di impugnazioni e ricorsi contro il provvedimento stesso da parte degli interessati.

Come si avrà modo di precisare, i presupposti in base ai quali si può procedere al sequestro preventivo sono riconducibili alla sussistenza del pericolo che la libera disponibilità delle cose pertinenti al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati. Nelle prime 2 ipotesi (aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato) si fa riferimento ai casi in cui il sequestro (preventivo) costituisce il mezzo per interrompere l'attività criminosa o per impedire l'espansione degli effetti del reato. Nella terza ipotesi (agevolazione nella commissione di altri reati), sono compresi, invece, i casi in cui la cosa pertinente al reato è idonea, nella sua oggettività, ad essere collegata alla commissione di altri fatti criminosi.

Il sequestro penale è un atto tipico mediante il quale la polizia giudiziaria, ricorrendo situazioni di necessità ed urgenza, sottrae alla disponibilità dell'avente diritto ed assoggetta a custodia una cosa mobile o immobile che rappresenta corpo del reato o cosa pertinente al reato, necessaria per l'accertamento dei fatti.

Gli organi procedenti sono solamente gli ufficiali di polizia giudiziaria, salvi i casi di particolare necessità ed urgenza nei quali può procedere al sequestro anche chi è in possesso della semplice qualifica di agente di polizia giudiziaria. Come verrà successivamente precisato, i motivi di particolare necessità ed urgenza che possono indurre l'agente di p.g. a compiere il sequestro senza attendere l'intervento dell'ufficiale vanno specificamente indicati se non si vuole rischiare una dichiarazione di nullità dell'atto compiuto. Se, invece, si tratta di sequestro delegato dal pubblico ministero (art. 370, primo comma, in relazione agli artt. 365 e 373), legittimato al sequestro è solo l'ufficiale di p.g.

3. Il sequestro penale

Il sequestro penale trova la sua disciplina, in seno al codice di procedura penale, nel complesso delle disposizioni contenute negli **artt. 253-265**, dalle quali, accanto ad alcuni tratti che conferiscono all'istituto connotati abbastanza nuovi, emergono dei profili tradizionali.

Ciò premesso, si può dire che il sequestro penale si caratterizza - al pari di qualsiasi altra forma di sequestro - come un atto di coercizione reale "destinato ad assoggettare determinate cose ad un vincolo di indisponibilità, mediante lo spossessamento di chi è legittimato a farle circolare con effetti giuridici".

La finalità che si è voluta esplicitamente attribuire al sequestro penale - a differenza che nell'abrogato codice il quale, privo di puntuali indicazioni circa lo scopo dell'istituto, ne consentiva un uso anche spregiudicatamente dilatato - è da individuare nell'assicurazione di eventuali prove che appaiano "necessarie per l'accertamento dei fatti" (art. 253, primo comma, c.p.p.). Preoccupazione dichiarata del legislatore è risultata, pertanto, quella di evitare l'uso del sequestro penale "per fini diversi da quelli probatori". Conformemente, la giurisprudenza ha raccolto tale istanza allorché ha puntualizzato che il sequestro può ritenersi consentito soltanto se riguardi cose idonee ad assumere la funzione di mezzi di prova del processo, obiettivamente e sicuramente utili ad aiutare il giudice nel compito di accertamento della verità (Cass. Pen. 30.06.'90).

La finalità del sequestro deve essere quella dell'assicurazione di eventuali prove, s'è detto, non già quella di acquisizione di prove. La precisazione, tutt'altro che secondaria o scontata, trae la sua origine proprio dalla sequenza processuale e dal sistema di formazione delle prove.

3.1 Oggetto del sequestro penale

L'oggetto del sequestro penale viene normativamente individuato nel "corpo del reato" e nelle "cose pertinenti al reato" (art. 253, primo comma, c.p.p.). La prima delle due formule trova interpretazione autentica nel chiarimento fornito dal legislatore, secondo il quale **"sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo" (art. 253, secondo comma, c.p.p.)**. La definizione è sufficientemente comprensiva da includere anche le cose il cui uso, porto, detenzione costituisce reato, nonché le cose acquisite direttamente con il reato o da questo create, quelle che rappresentano comunque vantaggio, patrimoniale e non patrimoniale, tratto dal reato e, in genere, qualsiasi bene valutabile economicamente, dato o promesso all'autore del reato per la consumazione di esso.

Viceversa, quanto all'individuazione delle "cose pertinenti al reato", occorre affidarsi all'interpretazione giurisprudenziale. In questo senso, con tale espressione verrebbe indicata qualsiasi cosa utile, anche indirettamente, ad accertare la consumazione dell'illecito, l'autore di esso, le circostanze e persino gli elementi idonei a far desumere la personalità del reo ed i moventi del reato. In ogni caso, una corretta utilizzazione del concetto non può non tenere ben presente che "pertiene al reato ogni reperto utile a convinzione o a discolorpa".

E sempre ad un'opportuna interpretazione giurisprudenziale si deve un'ulteriore puntualizzazione: poiché la legittimità del sequestro resta subordinata al presupposto che l'oggetto sul quale viene eseguito sia suscettibile d'essere qualificato come "corpo del reato" o come "cosa pertinente al reato", non ci si può basare su mere "possibilità in ordine alla configurabilità di reati, sorrette da valutazioni del tutto congetturali, ma è indispensabile che si conosca in via preventiva a quale specifico illecito penale l'oggetto su cui il sequestro cade sia riferibile o, almeno, che siano chiari i parametri in base ai quali si ritiene di ravvisare nella condotta del possessore della cosa da sequestrare fatti costituenti reato.

È da escludere, pertanto, che il sequestro possa estendersi al di fuori dei corpi di reato o di cose pertinenti al reato ed eventuali deroghe, per espressa disposizione di legge, potrebbero consentirsi in ragione della singolarità di casi specifici ed in ipotesi contraddistinte dalla strumentalità del sequestro in quanto volto ad assicurare la disponibilità delle cose da parte dell'autorità procedente al fine di rendere possibile l'esame e la valutazione della pertinenza.

Il sequestro penale può cadere su cose che presentino carattere materiale sotto ogni aspetto (oggetti, animali) o che servano a fissare determinate rappresentazioni (documenti, registrazioni sonore e simili) o che costituiscano mezzi per utilizzare o trasformare energie naturali (es. condutture elettriche); può trattarsi di cose sia mobili che immobili, commerciabili o incommerciabili.

3.2 Limiti concernenti l'oggetto del sequestro penale

La legge pone, a volte, dei limiti alla sequestrabilità, ispirati alla salvaguardia di alcuni interessi ritenuti prevalenti sulle esigenze che il sequestro penale intende realizzare. Tali limiti riguardano gli atti sotto indicati.

Atti relativi all'oggetto della difesa e corrispondenza tra imputato e difensore

L'art. 103, secondo comma, c.p.p. stabilisce che "presso i difensori ed i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa". La collocazione nell'ambito delle prescrizioni concernenti le "garanzie di difesa dell'imputato" intende sottolineare che la norma è preordinata non tanto ad impedire l'assicurazione per fini probatori di determinati atti che potrebbero essere coperti da segreto, quanto a rafforzare la tutela dell'interesse e della posizione istituzionale della difesa. Presupposti perché operi il limite di cui si parla sono:

- l'esistenza di un rapporto professionale tra cliente e difensore riguardante il procedimento per il quale dovrebbe disporsi il sequestro;
- che si tratti unicamente di "carte" o di "documenti" (ivi comprese rappresentazioni fotografiche, cinematografiche, fonografiche e simili);
- che i documenti o le altre scritture siano attinenti all'esercizio della funzione difensiva.

La insequestrabilità per ragioni di natura difensiva viene estesa anche alla "corrispondenza tra l'imputato ed il proprio difensore, in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni" (art. 103, sesto comma, c.p.p.): vale a dire allorché sull'involucro che la contiene siano riportati nome e cognome dell'imputato; nome, cognome e qualifica professionale del difensore; la dicitura "corrispondenza per ragioni di giustizia" con la sottoscrizione del mittente e l'indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce (art. 35 disp. att. c.p.p.).

Il divieto di procedere a sequestro di carte, documenti e corrispondenza destinati all'esercizio dell'attività di difesa cede di fronte all'eventualità che essi costituiscano corpi di reato, come dispone l'art. 103, secondo e sesto comma, c.p.p.; non anche cose pertinenti al reato che, se affidate al difensore o al consulente tecnico per l'adempimento del loro ufficio, ricadono nella previsione di insequestrabilità.

Atti relativi ad un segreto di Stato

L'art. 256, primo comma, c.p.p. impone ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati ed agli incaricati di un pubblico servizio di consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria che ne abbia fatto richiesta qualsiasi atto e documento ed ogni altra cosa esistente presso di essi per ragioni del loro ufficio o incarico. Tale obbligo viene meno se i predetti soggetti dichiarino per iscritto che ciò di cui si chiede l'esibizione è coperto da segreto di Stato. La dichiarazione impedisce che l'organo procedente possa esercitare il potere di sequestro una volta opposta l'esistenza del segreto, del quale, tuttavia, è previsto che si chieda conferma al Presidente del Consiglio dei Ministri. La mancata acquisizione, da parte del giudice, potrebbe successivamente indurre quest'ultimo a dichiarare "non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato", ove quella prova dovesse apparirgli essenziale per la definizione del processo (art. 256, terzo comma, c.p.p.).

Coperti dal segreto di Stato sono, in generale, gli atti ed i documenti "la cui diffusione sia idonea a recar danno all'integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni dello Stato rispetto agli altri Stati ed alle relazioni con essi, alla preparazione ed alla difesa militare dello Stato" (art. 12, legge 24 ottobre 1977, n. 801). Tuttavia, non possono formare oggetto di segreto "fatti, notizie e documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale" (art. 204, primo comma, c.p.p., richiamato dall'art. 256, quinto comma), di fronte ai quali sarebbe, dunque, lecito attendersi una piena reviviscenza del potere di sequestro. Senonché, la disciplina che il codice detta a questo proposito appare piuttosto farisaica, oltre che abbastanza paradossale. Infatti, se ad un'eventuale pretesa di sequestro viene opposta eccezione di segretezza, il giudice provvede a definire la natura del reato: nel caso in cui ritenga che si tratti di una delle fattispecie criminose escluse dal segreto, respinge l'opposizione e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 204, primo e secondo comma, c.p.p.). Ma il sequestro non può ancora essere disposto: occorre attendere almeno 60 giorni, termine entro il quale il Presidente del Consiglio può dichiarare che non ricorrono i presupposti di esclusione del segreto, in quanto "il fatto, la notizia o il documento (...) non concerne il reato per cui si procede" (art. 66, secondo comma, disp. att. c.p.p.), confermando, in tal modo, l'eccezione di segretezza.

Così il potere di sequestro rimane paralizzato, con tutte le conseguenze che possono derivarne, compresa la conclusione del processo con declaratoria di "non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato" allorché appaia essenziale quella prova che non è stato possibile acquisire perché il potere esecutivo l'aveva considerata "non concernente" il reato in corso di accertamento. Legittimo chiedersi come ciò si concili con i principi costituzionali in tema di indipendenza degli organi della giurisdizione. Del resto, tutta la disciplina del segreto di Stato appare improntata chiaramente al criterio dell'assoluta tutela di esso.

Atti relativi ad un segreto d'ufficio o professionale

Sempre l'art. 256, primo comma, c.p.p. dispone l'insequestrabilità di atti, documenti e qualsiasi altra cosa esistente, per ragioni di ufficio, di incarico, di ministero, di professione o di arte, presso pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, impiegati, ministri di culto, esercenti professioni forensi o sanitarie, quando costoro, su richiesta di esibizione avanzata dall'Autorità Giudiziaria, dichiarino per iscritto che trattasi di atti coperti da segreto d'ufficio o professionale. Tuttavia, se la stessa Autorità ha motivo per dubitare della fondatezza di tale assunto e ritiene di non poter ulteriormente procedere sconoscendo quegli atti, compie i necessari accertamenti a seguito dei quali, ove la dichiarazione risulti infondata, ordina il sequestro (art. 256, secondo comma, c.p.p.).

Da notare, inoltre, che mentre dalla insequestrabilità determinata da segreto d'ufficio vengono esclusi gli atti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale, la stessa regola non vige per il segreto professionale, che non risulta ricompreso tra le previsioni di cui all'art. 204 c.p.p. - richiamato dal quinto comma dell'art. 256 - nel quale si fa riferimento al segreto d'ufficio ed al segreto di Stato.

3.3 Cose escluse dal sequestro e relative vicende processuali

Nei casi nei quali è vietato il sequestro, tutto quello che sia stato arbitrariamente reperito non potrà entrare nel panorama delle possibili prove da offrire al giudice, in quanto il divieto posto dalla norma processuale priva ciò che è dichiarato insequestrabile dell'attitudine a fornire risultanze probatorie suscettibili di essere utilizzate al momento della decisione. Ad un'eventuale pretesa della parte di sottoporre alla valutazione del giudice atti, documenti o altro di cui si sia venuti in possesso violando regole che ne impediscono il sequestro, non si potrebbe che rispondere in termini di inammissibilità ("le prove sono ammesse a richiesta di parte", stabilisce l'art. 190, primo comma, c.p.p., ed il giudice è tenuto a provvedere, escludendo, però, quelle "vietate dalla legge").

Invero, come già ampiamente descritto, ad evitare un sequestro non basta aver comunque percepito che ci si trovi di fronte a qualcosa destinato a rimanere segreto; è necessario che il pubblico ufficiale, o il professionista, a seconda dei casi, lo dichiari per iscritto dopo aver ricevuto un ordine d'esibizione e che gli accertamenti successivamente disposti ne diano conferma.

3.4 I soggetti legittimati a disporre il sequestro penale

Parlando dell'adozione del provvedimento di sequestro penale, si deve fare, anzitutto, riferimento ai soggetti ai quali è attribuita legittimazione a disporre la misura coercitiva. Secondo la disciplina dettata dal codice, è possibile distinguere un sequestro disposto dall'autorità giudiziaria ed un sequestro d'iniziativa della polizia giudiziaria.

Il sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria

Per quel che riguarda l'autorità giudiziaria, legittimata dall'art. 253, primo comma, c.p.p., viene in primo luogo a rilevanza il P.M., in quanto titolare dell'attività investigativa e, dunque, soggetto naturalmente idoneo a valutare quelle esigenze relative all' "accertamento dei fatti", che stanno a fondamento del sequestro penale: ipotesi normale, pertanto, è che a disporlo sia il pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.

Muovendo dalla considerazione che l'art. 365 c.p.p. consente la presenza del difensore, in giurisprudenza si è sostenuta la necessità, ove il sequestro rappresenti il "primo atto al quale il difensore ha diritto ad assistere", che esso sia preceduto dall'informazione di garanzia, a pena di nullità ex artt. 178, lett. c), e 180 c.p.p. (Cass. pen., 26 ottobre 1990).

Non va dimenticato, però, che si è dinanzi ad una di quelle misure la cui efficacia dipende, in genere, dall'elemento "sorpresa", sicché un qualsiasi preventivo avvertimento potrebbe anche impedirne l'attuazione. Semmai, il provvedimento che dispone l'esecuzione del sequestro potrà costituire, contenendo tutte le indicazioni prescritte, equipollente della predetta informazione di garanzia, allorché copia di esso venga consegnata all'interessato.

Oltre che all'organo investigatore, anche a quello giurisdizionale è concesso adottare provvedimenti di sequestro: ciò si verificherà, di regola, ad imputazione già formulata, allorché le parti avranno come naturale interlocutore il giudice. Questi potrà disporre la misura coercitiva tanto a richiesta, quanto *ex officio*, se in fase di dibattimento (art. 507 c.p.p.).

Talvolta, però, l'intervento del giudice può essere sollecitato ancor prima che si sia conclusa l'indagine e, dunque, quando ancora *dominus* della situazione è il pubblico ministero. L'art. 368 c.p.p. configura tale ipotesi qualora nel corso delle indagini preliminari il p.m. rifiuti un sequestro richiesto dall'interessato (il danneggiato, l'offeso o anche la persona sottoposta ad indagine). Il giudice per le indagini preliminari provvede dopo che lo stesso pubblico ministero gli abbia trasmessa l'istanza accompagnata dal proprio parere. La decisione va adottata nelle forme del rito camerale ed è soggetta a ricorso per Cassazione a norma dell'art.127, settimo comma, c.p.p. Secondo un'opinione della Corte Costituzionale (sentenza n.190 del 23 aprile 1991), nel caso in cui il pubblico ministero non adempisse il dovere di investire della richiesta di sequestro da lui non condivisa il giudice per le indagini preliminari, questi ben potrebbe, nel corso dell'udienza preliminare, disporre del "potere sostitutivo conferitogli

dall'art. 368, in quanto non potuto esercitare per l'inottemperanza da parte del pubblico ministero della procedura ivi dettata".

Il sequestro disposto dalla polizia giudiziaria

La polizia giudiziaria può disporre il sequestro nel corso delle indagini preliminari, prima che intervenga il pubblico ministero ad impartire le direttive per lo svolgimento di esse. L'autorizza l'art. 354 c.p.p. che, dopo aver enunciato la regola generale secondo la quale "gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che (...) le cose pertinenti al reato siano conservate (...) prima dell'intervento del pubblico ministero" (primo comma), aggiunge che, ove vi sia pericolo di alterazione o di dispersione, e "il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, gli ufficiali di polizia giudiziaria (...) se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose ad esso pertinenti" (secondo comma); ricorrendo "particolare necessità ed urgenza" possono procedere anche gli agenti (art. 113 disp. att. c.p.p.). Appare ben chiaro che l'adozione del provvedimento di sequestro su iniziativa della polizia giudiziaria è stata subordinata dal legislatore all'esistenza di un fondato timore circa l'alterazione o la dispersione delle cose anteriormente all'assunzione della direzione delle indagini da parte del pubblico ministero; è stata subordinata, cioè, alla valutazione della necessità di un intervento in via strumentale idoneo ad assicurare l'efficacia di un provvedimento successivo di competenza dell'autorità giudiziaria (tipica misura cautelare).

Atteso che tale misura deve essere adottata come estrema *ratio* di prudente conservazione di una possibile prova, ciò porta ad escludere che la polizia giudiziaria, titolare di un potere connotato dal carattere dell'urgenza, sia arbitra di effettuare sequestri anche quando manca il "pericolo che le cose, le tracce e i luoghi (...) si alterino, si disperdano o, comunque, si modificino" ed è possibile attendere l'intervento del p.m. (Cass. pen., S.U., 24 luglio 1991).

Nella figura del sequestro di polizia non può farsi rientrare l'assicurazione del corpo di reato ad opera del privato che abbia eseguito un arresto in flagranza a norma dell'art. 383 c.p.p.; lo stesso può, tutt'al più, sfociare in un eventuale sequestro ad opera della polizia giudiziaria alla quale le cose debbono essere consegnate senza ritardo.

In ogni caso, il sequestro disposto dalla polizia ha efficacia limitata nel tempo: al massimo entro 48 ore, mediante trasmissione del relativo verbale contenente i motivi che ne hanno determinato l'adozione (e che in copia va consegnato anche all'interessato), deve essere data comunicazione al pubblico ministero del luogo dove la misura è stata eseguita. Quest'ultimo, nelle successive 48 ore, con decreto motivato, ravvisandone i presupposti, convaliderà il provvedimento o lo porrà nel nulla disponendo la restituzione delle cose sequestrate (art. 355, primo e secondo comma, c.p.p.); potrà, altresì, disporre sulle stesse cose un altro autonomo sequestro, indipendentemente dalla loro restituzione.

Contro il decreto di convalida può essere proposta richiesta di riesame, anche nel merito (art. 324), da parte dell'indagato, del suo difensore, della persona alla quale le cose sono state sequestrate e della persona che avrebbe diritto alla loro restituzione. La richiesta di riesame, però, non sospende l'esecuzione del provvedimento (art. 355, terzo e quarto comma).

Qualora si tratti di sequestro delegato dal p.m. alla p.g. e non di sequestro che questa compie di iniziativa, l'ufficiale di p.g. deve richiedere alla persona sottoposta alle indagini, che sia presente, se sia assistita da un difensore di fiducia e, qualora ne sia priva, designa un difensore d'ufficio (artt. 370, secondo comma, 365, primo comma, e 97, terzo comma, c.p.p.).

L'atto di sequestro è documentato mediante verbale (art. 357, secondo comma, lett. d) che deve contenere, tra l'altro, la descrizione delle operazioni compiute e l'enunciazione dei motivi del provvedimento. Atteso che il verbale di sequestro ha utilizzabilità piena fuori del dibattimento ed utilizzabilità originaria piena anche nel dibattimento (art. 431, primo comma, lett. b), assume particolare rilevanza la motivazione inserita nel medesimo. Essa rappresenta il modo attraverso cui la p.g. informa l'interessato delle ragioni per le quali è stato privato della disponibilità della cosa e consente al pubblico ministero di acquisire la completa visione dei fatti. Secondo alcune sentenze, la motivazione è prescritta a pena di nullità mentre altre ritengono la motivazione necessaria a pena di nullità solo per il provvedimento di convalida del sequestro e solo nel caso in cui al sequestro abbia proceduto un agente di p.g.

4. Il sequestro preventivo

Come si è già avuto modo di precisare, il sequestro preventivo, previsto dall'art. 321 c.p.p., deve la sua differenziazione rispetto a quello penale - oltre che alla finalità - in relazione all'oggetto, individuato principalmente nelle cose pertinenti il reato. Il rapporto di pertinenza, però, diversamente da quanto previsto per il sequestro penale, si specifica non già nella finalità probatoria, bensì in quella di evitare l'aggravarsi od il protrarsi delle conseguenze del reato ovvero la commissione di altri reati.

L'art. 321, primo comma, c.p.p. disciplina non solo i presupposti, l'oggetto, la forma e la revoca del provvedimento di sequestro preventivo, ma anche l'organo competente in relazione al momento procedimentale in cui viene adottata la misura cautelare reale.

Nell'indicare gli organi legittimati a disporre il sequestro preventivo (**prima dell'esercizio dell'azione penale il giudice per le indagini preliminari e, successivamente, il "giudice competente a pronunciarsi nel merito"**), l'art. 321 chiarisce che esso può disporsi fin dall'inizio delle indagini, dando, così, continuità alla linea interpretativa adottata dalla giurisprudenza formatasi nel sistema del codice previgente.

Tornando all'oggetto del sequestro preventivo, occorre precisare che quest'ultimo può riguardare la cosa pertinente al reato se la sua disponibilità da parte della persona imputata o sottoposta alle indagini preliminari può comportare aggravamenti o protrazioni di conseguenze del reato ovvero la commissione di altri reati. **Volendo sintetizzare, si potrebbe affermare che le necessità per l'accertamento dei fatti connotano la finalità del sequestro penale così da farlo identificare con quello probatorio, mentre le necessità di prevenzione di ulteriori conseguenze dannose o penalmente rilevanti connotano il sequestro preventivo.**

Relativamente all'analisi del primo comma dell'art. 321 c.p.p., occorre precisare che le cose pertinenti al reato ivi menzionate non costituiscono definizione generica atta a ricomprendere anche il corpo del reato, menzionato, invece, dal secondo comma dello stesso art. 321.

Come appare evidente, il sequestro preventivo può trovare applicazione solo in quanto il sequestro penale non sia stato disposto per mancanza dei relativi presupposti ovvero in quanto siano venute meno le esigenze probatorie che ne avevano imposto l'applicazione. Risulta, quindi, possibile la conversione del sequestro penale in quello preventivo, secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 262 c.p.p.

Da quanto precede appare evidente che l'aggravamento ed il protrarsi delle conseguenze di un reato, costituenti le ipotesi omogenee in cui può darsi il sequestro preventivo, postulano la commissione di un reato, anche a livello di tentativo ove si tratti di delitto. A tal proposito, va precisato che l'applicazione dell'istituto del sequestro preventivo può verificarsi anche nel caso in cui l'aggravamento o la protrazione riguardino un illecito di carattere amministrativo.

Con riferimento agli aspetti procedurali, va immediatamente evidenziato che, mentre il sequestro penale, come visto, è disposto con decreto motivato del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari ovvero dagli organi giurisdizionali nel corso del processo, **il sequestro preventivo, a dimostrazione della maggior problematicità ed anche al fine di non consentire una utilizzazione dello strumento non in linea con la particolarità dell'istituto, può essere disposto, in via generale, con decreto motivato dell'organo giurisdizionale solamente su richiesta del pubblico ministero.** Onde consentire l'applicabilità dell'istituto nell'ambito anche delle indagini preliminari, il primo comma dell'art. 321 c.p.p. stabilisce che "prima dell'esercizio dell'azione penale" esso è adottato dal giudice delle indagini preliminari.

L'esigenza di giurisdizionalità del provvedimento di sequestro preventivo è parzialmente derogata, nel solo ambito delle indagini preliminari, per il caso in cui "non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice", secondo la previsione del terzo comma-bis dell'art. 321 c.p.p. In simili situazioni, le quali postulano che si sia esperito il tentativo di adizione del giudice per le indagini preliminari, il sequestro preventivo può essere disposto dal p.m. o dalla p.g. (U.P.G.), la quale deve far pervenire al primo il verbale entro le 48 ore (art. 321, terzo comma-bis). Spetta in ogni caso al pubblico ministero, entro le 48 ore dal sequestro da lui operato o dalla ricezione del verbale, far sì che il giudice per le indagini preliminari provveda alla eventuale convalida entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta. L'inosservanza dei termini sopradetti da parte del pubblico ministero, della polizia giudiziaria o del giudice per le indagini preliminari produce la caducazione del sequestro stesso (art. 321, terzo comma-ter).

Le garanzie di difesa previste dall'ordinamento con riferimento al sequestro penale non operano, invece, nei riguardi del sequestro preventivo, la cui disciplina si fonda sulla richiesta del pubblico ministero e sulla emanazione del decreto da parte del giudice delle indagini preliminari che decide senza alcuna formalità.

Le ragioni delle differenti forme di garanzia vanno ricercate sia nell'intervento dell'organo giurisdizionale (nel caso del sequestro preventivo) che nella diversa natura (come visto) dei 2 atti.

4.1 Situazioni di rilievo

Viene, ora, richiamata l'attenzione su talune, particolari questioni concernenti il sequestro preventivo che meritano un ulteriore momento riflessivo, sia per la peculiarità degli aspetti trattati che per lo spazio loro dedicato in sede giurisdizionale.

I temi trattati traggono spunto da taluni pronunciamenti della Cassazione penale che, per la loro ricorrenza, appaiono degni di approfondimento.

Sequestro preventivo di cose appartenenti a persona diversa dall'indagato

Si tratta, in sintesi, di una situazione che registra un certo contrasto giurisprudenziale riguardante l'applicabilità del sequestro preventivo a cose che appartengono, a titolo di proprietà o per altro diritto reale, a persona diversa dall'indagato, con riferimento anche all'ipotizzabilità di una loro successiva confisca. In particolare, ci si è chiesti se le cose costituite in pegno possano formare oggetto di sequestro preventivo ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 321 c.p.p. In linea generale si propende per la soluzione affermativa, facendo però salva l'esigenza di non sacrificare oltre il necessario i diritti di sequestratari estranei al fatto reato, tenuto conto della specificità della posizione del terzo. Più precisamente, il giudice, nell'applicazione del primo comma dell'art. 321 c.p.p., può graduare la portata oggettiva del sequestro preventivo nel senso che ben può limitare l'efficacia della misura alle facoltà spettanti al debitore indagato o imputato lasciando impregiudicate le facoltà che sono di esclusiva competenza del creditore pignoratizio. Inoltre, non è precluso e, anzi, è consentito il sequestro finalizzato alla confisca delle cose costituite in pegno regolare limitatamente alle facoltà inerenti alla posizione del debitore garante, indagato o imputato, impregiudicate anche qui le facoltà correlativamente spettanti sulle stesse cose al creditore pignoratizio estraneo all'illecito penale. Spetta al giudice di merito, attingendo dai poteri conferitigli dall'art. 259, primo comma, c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 81 disp. att. c.p.p., cui si riferisce il successivo art. 104, adottare gli accorgimenti opportuni per assicurare, con equilibrio degli opposti interessi, la corretta custodia ed amministrazione delle cose sequestrate, procedendo, se del caso, a designare come custode lo stesso creditore pignoratizio, con le facoltà che gli derivano dal diritto di garanzia, fino alla vendita ed all'assegnazione della cosa o del credito dato in pegno, sotto il controllo dell'Autorità giudiziaria penale [\(10\)](#).

Sottoponibilità a sequestro preventivo di un bene già sottoposto a sequestro probatorio

La controversia giurisprudenziale concerne l'ammissibilità del sequestro preventivo di un bene già sottoposto a sequestro probatorio.

La soluzione deve necessariamente essere cercata partendo dall'esame dell'art. 321, primo comma, c.p.p. secondo cui il sequestro è consentito quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati. Il pericolo, per essere concreto, deve riflettersi su una situazione che renda quantomeno probabile, sia pure *in itinere*, la cessazione del vincolo di indisponibilità impresso dal sequestro probatorio e che renda, di conseguenza, reale e non presunta la prospettiva della riconduzione del bene nella sfera di chi potrebbe servirsene in contrasto con le esigenze protette dall'art. 321.

Una siffatta concreta possibilità non è da escludere nel vigente sistema processuale in base alla disciplina che regola il sequestro probatorio e, in seno ad esso, la restituzione all'avente diritto delle cose non più necessarie a fini di prova. Se ne trae la possibilità che, nella successione delle varie fasi procedurali, si verifichi uno *"iatus"* tra il provvedimento di cessazione del sequestro probatorio e quello di applicazione del sequestro preventivo; un'interruzione, cioè, che, per quanto possa essere breve, non toglie il rischio di veder pregiudicati o vanificati gli obiettivi della misura preventiva. Si esclude che un pericolo di tale natura possa verificarsi in concreto solo fino a quando il procedimento resti nella fase delle indagini preliminari (in questa fase, spettando al p.m. il potere-dovere di restituzione e quello della relativa esecuzione, può lo stesso p.m. ovviare al predetto pericolo o rivolgendosi in tempo al Gip

per il sequestro preventivo o emettendo direttamente in via d'urgenza e salvo convalida il relativo decreto), ma si sottolinea che, al di fuori di tale ipotesi e quando sia stata esercitata l'azione penale, è ben possibile che il p.m. - a causa della mancanza di un punto di saldatura tra i due provvedimenti o dei tempi tecnici occorrenti per le comunicazioni o notifiche - si venga a trovare nell'impossibilità di attivarsi prontamente per l'applicazione della misura preventiva.

La conclusione è che in tutti questi casi non si richiede, per l'adozione della misura cautelare reale, che la cessazione del sequestro probatorio e la restituzione delle cose non più necessarie a fini di prova siano già intervenute o già disposte, ma è sufficiente che sussista *in itinere* la probabilità che ciò avvenga e che l'imputato riacquisti la libera disponibilità del bene, fermo restando, in ogni caso, il concorso del pericolo attuale e concreto della protrazione dell'attività criminosa o dell'aggravamento dei suoi effetti (11).

5. Il procedimento di riesame

Le differenze, spesso anche molto marcate e, comunque, non prive di riflessi sostanziali, riscontrate nelle discipline attinenti le modalità per l'esecuzione dei 2 tipi di sequestro ed i distinti ruoli assegnati alle diverse autorità, vanno invece scomparendo nella fase successiva.

Il legislatore, infatti, si è preoccupato di unificare la disciplina afferente entrambi i tipi di sequestro, in punto di controllo successivo, attraverso la previsione della procedura di riesame del decreto, attivabile dinanzi al tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento, a norma degli artt. 257 (sequestro penale) e 322 (sequestro preventivo). La legittimazione alla proposizione della richiesta di riesame spetta all'imputato, alla persona sottoposta alle indagini preliminari, a quella le cui cose sono state sequestrate ed alla persona che avrebbe diritto alla loro restituzione.

La richiesta di riesame, che non sospende in nessun caso l'esecuzione del provvedimento di sequestro, deve essere proposta entro 10 giorni dalla data di esecuzione del provvedimento e non è previsto che debba essere corredata da nuovi motivi. Il tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di riesame entro 10 giorni dalla ricezione degli atti; l'inutile decorrenza di tale termine comporta la perdita di efficacia del sequestro penale e di quello preventivo.

Il procedimento incidentale finalizzato al riesame dei provvedimenti di sequestro penale e preventivo si può concludere con pronunce di annullamento, di riforma o di conferma del provvedimento in esame ovvero con un pronunciamento di rimessione delle parti dinanzi al giudice civile (art. 324, ottavo comma). Quest'ultimo è un caso del tutto particolare che attiene all'ipotesi di contestazione della proprietà della cosa oggetto di sequestro rispetto alla quale non siano ritenute sussistenti le ragioni per una legittima esistenza o persistenza del vincolo reale in ambito di indagini preliminari o di processo penale.

[Magg. Dott. Luigi Arici](#)

Note

(1) V. BARATTA, in *La legislazione dell'emergenza e la cultura giuridica garantista nel processo penale*, in *Dei delitti e delle pene*, 1983, p. 543, parla esattamente più che di "emergenza", di "emergenze": l'emergenza sociale della fine degli anni sessanta; quella contro la criminalità politica degli anni settanta; l'emergenza economica, quella contro la criminalità organizzata e l'emergenza "politico-istituzionale".

(2) Cfr. PISA, *Quale identità del sistema penale?*, Dattiloscritto della Relazione presentata al Convegno di Lerici (1 - 4 novembre 1985).

(3) Sulla crisi del modello tradizionale del Codice Rocco, cfr. ROMANO, *Prevenzione generale e prospettive di riforma*, in *Teorie e prassi della prevenzione generale dei reati*, a cura di Romano e Stella, Bologna, 1980.

(4) Sul punto cfr. FERRARESE, *L'istituzione difficile. La magistratura tra professione e sistema politico*, 1984.

(5) Cfr. VIOLANTE, *Modelli formali e modelli materiali nell'esperienza del processo penale. Introduzione al Manuale pratico dell'inchiesta penale*, Milano, 1986.

(6) Cfr. SIRACUSANO, *Tutela penale provvisoria e giustizia penale differita*, in *Pol. dir.* 1981; CONSO in *Disfunzioni del processo penale e difesa della società: i provvedimenti provvisori*. Atti del Convegno di studio "E. De Nicola" del 1982, Milano.

(7) Sul punto cfr. FERRARESE M. R., *Immagini del diritto e diritto senza immagine, materiali per una storia della cultura giuridica*, TEUBNER, *Aspetti, limiti ed alternative della legislazione*, in *Sociologia del diritto*, 1985.

(8) Cfr. PEDRAZZI, Presentazione in Dolcini-Giarda-Mucciarelli-Paliero-Riva Crugnola, *Commentario delle "Modifiche al sistema penale"*, Milano, 1982.

(9) Così CHIAVARO, *Misure cautelari e libertà personale alla luce della seconda legge-delega e del nuovo progetto preliminare di un codice di procedura penale*, in *Verso una nuova giustizia penale?*, Milano, 1989.

(10) Cassazione penale, Sezioni Unite, 3 dicembre 1994 (c.c. 18 maggio 1994). Pres. Zucconi Galli Fonseca, Rel. Pisanti.

Cassazione penale, Sezione III, 28 dicembre 1994 (c.c. 22 novembre 1994). Pres. Accinni, Rel. Di Cola.

(11) Cassazione penale, Sezioni Unite, 1° marzo 1995 (c.c. 14 dicembre 1994). Pres. Zucconi Galli Fonseca, Rel. Pisanti.